



Le attività enoturistiche di degustazione non possono configurarsi come servizio di ristorazione

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto MIPAAFT 12 marzo 2019, dettante i requisiti e gli standard minimi per l'esercizio dell'attività enoturistica, che stabilisce che le attività di degustazione delle produzioni vitivinicole possono essere abbinate ad alimenti solo a determinate condizioni, essendo in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Il testo ha la precipua finalità di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.

Vengono individuate come attività enoturistiche:

- tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche nel cui areale si svolge l'attività (ad es. visite guidate ai vigneti, alle cantine ecc.);
- le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti (ivi compresa la vendemmia didattica);
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

Quanto a quest'ultima fattispecie di attività enoturistica, il testo in commento precisa che l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali

finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Il Decreto si riferisce in particolare ai prodotti:

- DOP, IGP, STG;
- di montagna;
- che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE;
- prodotti agroalimentari tradizionali della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal MIPAAFT.

È bene evidenziare che, all'art. 2, comma 2, del Decreto, è stato espressamente previsto che dall'attività di degustazione siano in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

